

TFA SPECIALE, UN PROVVEDIMENTO IN DOPPIA VESTE

Fra grandi aspettative e polemiche velenose il decreto sul TFA speciale è stato finalmente emanato. La particolare risonanza mediatica seguita alla firma del provvedimento non rende ragione dell'intero documento, che non riguarda soltanto i precari con tre anni di servizio ma va a modificare sostanzialmente anche gli accessi al TFA ordinario.

Il Regolamento firmato dal ministro Profumo il 25 marzo scorso contiene alcune modifiche ed integrazioni sostanziali al **DM n. 249/2010** che ha regolamentato la formazione iniziale dei docenti italiani. Interessati alle rettifiche sono l'art. 5 che riguarda la programmazione degli accessi ai percorsi formativi, ivi compreso il TFA transitorio ordinario, l'art. 11 che si occupa dei tutor organizzatori (per i corsi di Scienze della Formazione Primaria) e coordinatori (TFA) e l'art. 15, dedicato interamente alla fase transitoria e quindi al TFA.

➤ Abbiamo predisposto una **scheda tecnica del Regolamento per agevolarne la lettura** (cfr. allegato).

Dal prossimo **TFA ordinario** la programmazione annuale degli accessi terrà conto sia dei posti in organico "vacanti e disponibili", sia di quelli "disponibili ma non vacanti" assegnati a supplenza l'anno precedente. Considerato l'elevato numero di supplenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che ogni anno vengono assunti nelle scuole statali e la maggiorazione del 30% prevista per far fronte alle esigenze delle scuole paritarie e della formazione professionale regionale, il prossimo TFA ordinario dovrebbe essere bandito per 60-70mila posti. Il numero è correttamente giustificato dalla necessità di utilizzare anche per le supplenze personale in possesso di abilitazione all'insegnamento. Col nuovo metodo di calcolo, unitamente alla chiusura degli accessi alle Graduatorie ad Esaurimento, si sancisce in via definitiva la separazione tra abilitazione e reclutamento.

Altre modifiche riguardano il conseguimento dei titoli di accesso alle selezioni del TFA ordinario e la prova nazionale. Il vincolo temporale della iscrizione ai corsi universitari per l'accesso all'insegnamento, in precedenza fissato all'anno accademico 2010-11 (art. 15, comma 1 – lett. b), è stato eliminato e spostato alla data di attivazione dei nuovi corsi per l'insegnamento secondario; fino ad allora varranno i percorsi di laurea correnti. Il test nazionale perde la sua connotazione strettamente disciplinare («per ciascuna tipologia di percorso») e la definizione stabile di contenuti, durata e valutazione, che viene rinviata a provvedimenti da emanare di volta in volta; una risposta, seppure molto parziale, alle gravi disfunzioni che si sono verificate nel primo TFA.

Giustificato dalla necessità di contenere la spesa pubblica, con la modifica dell'art. 11 è reso possibile l'aumento del numero di tirocinanti affidati a ciascun tutor organizzatore (SFP) o coordinatore (TFA).

L'art. 4 del nuovo Regolamento introduce il **TFA speciale**, riservato ai docenti non abilitati con almeno tre anni di insegnamento. Senza prove selettive d'ingresso e tirocinio in classe, perché dichiarato virtualmente assolto attraverso il requisito dei tre anni di servizio svolti, il TFA speciale avrà un percorso caratterizzato da sole attività formative (tabella 11-bis allegata al provvedimento) e si svilupperà in non più di tre anni accademici compreso l'attuale, fino al 2014/15; riguarderà sia tutte le classi di concorso della secondaria di I e II grado che saranno richieste, sia quelli della scuola dell'infanzia e primaria; vi potrà accedere soltanto personale non di ruolo sprovvisto dell'abilitazione nella classe di concorso richiesta.

Il requisito fondamentale per l'accesso al TFA speciale è aver prestato, «a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale», in quest'ultimo caso solo se svolto «a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009» e solo nel biennio di assolvimento dell'obbligo di istruzione. Ai fini del calcolo «è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni»; non è chiaro se tutto il periodo di tre anni debba essere stato prestato nella stessa classe di concorso per la quale si chiede l'abilitazione o se ne basta almeno uno. Visto che «gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse» è più probabile la seconda ipotesi; spetta al MIUR dare risposta chiara su questo punto. Il requisito si raggiunge anche «cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale» ed «è valido anche il servizio prestato nel sostegno», presumibilmente purché riferito ad un ambito attinente alla classe di concorso richiesta; resta da chiarire se il servizio sul sostegno può sostituire interamente quello specifico nella classe di concorso richiesta. Pare invece che ai fini dell'accesso al TFA speciale per le singole classi di concorso non siano tra loro cumulabili servizi prestati nella secondaria con quelli nella scuola dell'infanzia e/o primaria, mentre questi ultimi sono sicuramente entrambi utili per accedere alle relative abilitazioni, anche se poi occorre optare per uno solo dei due percorsi.

Da ultimo arriva il chiarimento sulla spendibilità delle abilitazioni conseguite con il TFA, sia ordinario che speciale: «i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento», ma «danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto... e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami».

Ci vorrà ancora almeno un mese prima che il Regolamento diventi operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che vengano definiti i relativi decreti attuativi; un altro tassello della formazione iniziale dei docenti che, faticosamente e non senza aspre polemiche, finalmente sembra essere andato a posto. Sono però ancora troppe le incongruenze contenute nel DM n. 249/2010; ci auguriamo che il nuovo esecutivo le affronti e le risolva con celerità, per il bene del nostro sistema educativo e delle giovani generazioni.

Da Disesse 22 04 2013

TFA speciale: il primo decreto attuativo

Contestualmente al Regolamento sul TFA speciale il ministro Profumo ha firmato il decreto ministeriale che istituisce i "percorsi speciali abilitanti" e ne organizza l'avvio.

➤ Vedi il provvedimento "**Istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni**" (allegato).

Prevista una prova nazionale d'ingresso definita non selettiva, ma...

Il comma 1-sexies dell'art. 4 del Regolamento istitutivo del TFA speciale rinvia ad un apposito decreto ministeriale, di rango giuridico inferiore al primo, l'emanazione di «disposizioni organizzative atte a garantire... l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo,... tenuto conto anche della disponibilità recettiva sostenibile dalle università»; limite già considerato dal Regolamento nella previsione di un sviluppo in tre percorsi annuali fino all'a.a.

2014/15 per arrivare a soddisfare un numero di richieste stimate in almeno 75mila. A sottolineare la necessità di prevedere una procedura di programmazione ed «eventuali criteri di priorità e selezione da adottare nel caso in cui il numero di richieste sia maggiore dell'offerta» degli atenei era stato già il Consiglio Nazionale Universitario nel suo parere sul Regolamento. La scelta del MIUR è stata quella di istituire una "prova di valutazione delle competenze in ingresso". L'art. 3 del DM stabilisce infatti che, prima dell'attivazione del primo corso di TFA speciale, gli aspiranti debbano sottoporsi ad «una prova nazionale, computer based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza di una lingua straniera», composta da «70 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta». La prova, precisa il comma 4, «non costituisce sbarramento all'iscrizione, che è successivamente perfezionabile, ma il suo risultato è parte del punteggio di abilitazione», mentre il comma 4 dell'art. 4 fa sapere che «l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi è determinato in base all'ordine dei risultati ottenuti nella prova».

Escludere che l'esito della prova possa precludere l'iscrizione ai corsi è una ovvietà, visto che è già il Regolamento del TFA speciale a stabilirlo in modo lapidario: «l'iscrizione ai percorsi formativi speciali non prevede il superamento di prove di accesso» (art. 4, c. 1-quater). Ben diversa è invece la seconda parte della disposizione, laddove si stabilisce che il punteggio della prova sia parte costitutiva di quello di abilitazione: questa previsione è del tutto assente dalle modifiche introdotte dal Regolamento del TFA speciale al DM n. 249/2010 e contrasta in modo stridente con quanto disposto da quest'ultimo. Infatti l'art. 10 (cc. 10 e 11), cui l'art. 15 espressamente rinvia, stabilisce che il punteggio di abilitazione si basa sui voti conseguiti nel corso di laurea e nelle attività svolte durante il tirocinio e sul relativo esame finale, ma non ha nulla a che vedere con le prove selettive d'ingresso o, nel caso particolare dello speciale, di "valutazione delle competenze d'ingresso".

Altro punto alquanto discutibile è quello relativo alle modalità di calcolo del punteggio della prova d'ingresso: il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che «sotto la soglia di 43 risposte esatte la prova è valutata 0 punti»; dalla 43esima in poi è possibile cominciare a cumulare punti, fino ad un massimo di 35. Poiché nello stabilire le modalità di calcolo del punteggio di abilitazione l'allegato A al DM assegna fino a 50 punti alla media ponderata degli esami di tirocinio e un massimo di 15 punti per l'esame finale, l'introduzione di quella soglia (di dubbia legittimità) pone una pesante ipoteca sul punteggio finale e, soprattutto, sulla possibilità stessa di conseguire l'abilitazione, che si ottiene con almeno 60/100. Se è vero che l'esito della prova non preclude la possibilità di iscriversi ai corsi (e quindi di pagare per intero il corso), ne rende alquanto difficoltoso l'esito finale: una sorta di "selezione a posteriori".

Dal punto vista, poi, della selezione degli accessi alle tre annualità questa modalità di attribuzione dei punteggi risulta alquanto problematica; cosa accadrebbe, infatti, se in una certa classe di concorso la metà dei richiedenti non raggiungesse le 43 risposte esatte? Con quale criterio verrebbero ripartiti gli aspiranti nel secondo e terzo anno? Ai fini di questa graduatoria la completa gradualità sarebbe molto più adeguata.

Ci sono altri punti del DM alquanto discutibili, come ad esempio la modalità di calcolo dei punteggi di abilitazione stabilite nell'Allegato A che, contrariamente a quanto stabilito all'art. 10 del DM n. 249/2010, non tiene conto del percorso accademico (laurea) che costituisce il titolo principale di accesso ai percorsi.

Come qualcuno ha avuto modo di scrivere, sembra che dietro questo atto ci sia stata la "maligna regia" di chi ha sempre contrastato e mal digerito l'attivazione del TFA speciale.

Però è un fatto oggettivo che la delega contenuta nel comma 1-sexies di cui abbiamo parlato in apertura riguarda esclusivamente «disposizioni organizzative atte a garantire... l'accesso ai percorsi abilitanti speciali», non modifiche sostanziali al Regolamento; e il DM in questione è di "rango legislativo inferiore" rispetto a quello del Regolamento che lo dispone, pertanto non ne può modificare i contenuti.

A quanto contenzioso dovremo ancora assistere su questi percorsi prima di vederne la fine?